

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente  |
| (TO) GRECO              | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (TO) FERRANTE           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (TO) BUONINCONTI        | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) CATTALANO          | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 26/07/2023

### FATTO

La parte ricorrente contesta il comportamento della banca negoziatrice per aver ingenerato il suo legittimo affidamento circa la validità di un assegno circolare, poi risultato falso.

Il ricorrente ha affermato, in sintesi, quanto segue (cfr. lettera di reclamo del 19/07/2022):

- che a luglio 2022 riceveva un assegno circolare (n. XXX896-10) del valore di € 37.500,00;
- che, al fine di verificarne la regolarità, in data 7/07/2022 chiedeva alla banca convenuta la verifica di "bene emissione" del titolo in parola;
- che, nell'impossibilità di mettersi in contatto con la banca emittente ed effettuare così le dovute verifiche, il direttore della filiale di riferimento della convenuta, "*pur ritenendo legittimo il titolo*", ne rifiutava la negoziazione ed il conseguente accredito della somma sul suo conto corrente;
- che successivamente, in data 14/07/2022, domandava alla propria banca la verifica di altro assegno circolare, recante il medesimo numero identificativo e lo stesso importo del primo, apparentemente emesso in suo favore dalla Banca X e datato 13/07/2022;
- che parte resistente lo rassicurava in merito alla regolarità dell'assegno e, facendosi custode del titolo, invitava il cliente a recarsi alle ore 14:30 presso la filiale della banca per la formalizzazione del versamento dell'assegno;



- che, a fronte dell'omesso accredito dell'assegno, in data 15/07/2022, alle ore 8:41, contattava il direttore della filiale dell'intermediario, il quale lo rassicurava circa l'imminente accredito della somma, *"offrendosi addirittura di fornire la relativa provvista anticipatamente"*;
- di aver declinato l'offerta, in quanto non aveva impellente necessità di disporre materialmente della somma;
- di essere stato successivamente contattato nel corso della medesima giornata, alle ore 16:47, dal direttore della filiale che lo informava che il titolo era risultato falso.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, in sintesi ha affermato che:

- in data 07/07/2022 il sig. M.F., presentandosi come acquirente di un orologio del ricorrente, si recava presso la filiale della banca convenuta e consegnava al Direttore un assegno circolare dell'importo di € 38.000,00 intestato al ricorrente medesimo;
- in tale occasione parte istante contattava telefonicamente il Direttore, domandandogli di contattare la banca emittente il titolo al fine di verificare la genuinità dello stesso;
- dal momento che il Direttore della filiale non riceveva risposta da parte di quest'ultima, rimetteva al cliente la scelta se procedere o meno all'incasso del titolo medesimo;
- così, in data 14/07/2022, il predetto sig. M.F. si recava nuovamente presso la filiale della banca convenuta e consegnava al Direttore un secondo assegno circolare (n. XXX896-10) dell'importo di € 37.500,00, emesso in favore di parte istante dalla Banca X e datato 13/07/2022 (all. 1);
- anche in questo caso, il ricorrente contattava nuovamente il Direttore della Banca per chiedere di procedere ad un controllo in merito alla bontà dell'assegno in parola;
- il Direttore della filiale, al solo fine di fornire assistenza al cliente, si rendeva disponibile a contattare telefonicamente la Banca X;
- parte istante si recava quindi presso la filiale dell'intermediario convenuto al fine di procedere al versamento dell'assegno, *"che a vista era integro e comprensivo del talloncino copia cliente"*;
- in data 15/07/2022 parte istante contattava nuovamente il Direttore per chiedere chiarimenti circa la data di accredito dell'assegno sul suo conto corrente e quest'ultimo rispondeva che gli assegni prevedono un periodo di indisponibilità prima del loro eventuale accredito;
- lo stesso pomeriggio veniva comunicato alla banca negoziatrice – odierna convenuta – che il titolo risultava impagato con causale 54 "Assegno falso/contraffatto/clonato" ed immediatamente il Direttore ne dava comunicazione al cliente (all. 2);
- l'assegno circolare non trasferibile n. XXX896-10, presentato per la negoziazione, non mostrava alcun evidente segno di contraffazione e/o falsificazione rilevabile con l'ordinaria diligenza inerente all'attività bancaria;
- la banca negoziatrice non ha rilasciato alcun bene emissione a favore del ricorrente; al contrario, di fronte alla richiesta formulata esplicitamente da parte del cliente di contattare la banca emittente per chiedere il rilascio del bene emissione, il Direttore della filiale – in ottemperanza alle policy aziendali – ha esclusivamente riferito il contenuto della conversazione telefonica avuta con la banca emittente, senza rilasciare alcuna garanzia sul buon esito del versamento dell'assegno;
- di conseguenza, il ricorrente era ben consapevole che non vi erano certezze sul buon fine dell'operazione di incasso del titolo;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- unico legittimato passivo alla restituzione dell'importo facciale dell'assegno circolare per cui è controversia è colui che ha cagionato il danno al ricorrente, ossia il sedicente acquirente sig. M.F.;
- dai documenti depositati in atti dalla parte istante non risulta in alcun modo quale fosse la causa del pagamento ricevuto dal sedicente acquirente a mezzo dell'assegno circolare poi rivelatosi contraffatto e non è stata parimenti fornita la prova del danno che sarebbe stato subito dal cliente stesso;
- in ogni caso, la banca convenuta ha agito nel pieno rispetto della diligenza professionale di cui all'art. 1176/II co. c.c. sulla negoziazione dell'assegno;
- diversamente da quanto dichiarato dalla controparte, il Direttore della filiale non si è offerto di rendere disponibili anticipatamente le somme portate nel predetto assegno, ma si è limitato ad evidenziare al cliente la possibilità di chiedere un eventuale affidamento alla Banca, qualora avesse avuto immediata esigenza di liquidità;
- nella denegata ipotesi in cui il Collegio rilevasse la responsabilità dell'intermediario per i fatti per cui è causa, si osserva che sussisterebbe la concorrente responsabilità del beneficiario del pagamento – ai sensi dell'art. 1227 c.c. - per aver proceduto alla consegna del bene ad un soggetto sconosciuto senza attendere l'accredito effettivo e definitivo dell'assegno;
- in linea con l'orientamento consolidato dei Collegi ABF, le spese legali non sono dovute in quanto non vi è obbligo di difesa tecnica;
- per quanto concerne la richiesta di copia documentale formulata dal ricorrente, la stessa appare *“ultronea rispetto a medesima richiesta già avanzata in sede di reclamo e già correttamente evasa dalla Banca con la risposta al reclamo”*.

La parte ricorrente, nelle repliche, in sintesi ha affermato che:

- il Direttore della filiale non ha mai dichiarato in modo espresso di non poter fornire assistenza al proprio cliente o alcuna assicurazione sul buon fine dell'operazione;
- è pacifico tra le parti che in data 7/07/2022 il sedicente acquirente si era recato presso la filiale della Banca convenuta, depositando un primo assegno circolare dell'importo di € 38.000,00 intestato al ricorrente e, in tale circostanza, il Direttore, non essendo in grado di verificare la regolarità del titolo, ne rifiutava la ricezione;
- diversamente, in data 14/07/2022, in circostanze analoghe, il medesimo Direttore accettava il titolo ritenendolo legittimo e ciò fornisce la conferma dell'incolpevole affidamento ingenerato nel cliente;
- all'esito degli accertamenti effettuati in merito alla bontà del titolo, il Direttore rassicurava parte istante sulla sua legittimità;
- l'istituto bancario “incredibilmente” non ha in alcun modo verificato l'identità del portatore del titolo, rendendo così impossibile anche la sua successiva identificazione da parte delle forze dell'ordine;
- nonostante la richiesta di parte istante di fornire copia di tutta la documentazione e dei filmati relativi alla vicenda, la banca convenuta non ha consegnato neppure la copia del documento esibito dal sedicente acquirente;
- quanto alle dichiarazioni di controparte circa l'assenza di evidenti segni di contraffazione, il titolo prodotto in copia dalla convenuta non reca la firma della banca emittente e non risulta presente neppure il talloncino copia cliente.

L'intermediario, nelle controrepliche:

- ha ribadito che il Direttore non ha rilasciato al ricorrente alcuna garanzia circa il buon esito del versamento dell'assegno;
- ha sottolineato come controparte non abbia fornito alcuna prova, neppure con il deposito delle repliche, della causa del pagamento ricevuto dal sedicente



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

acquirente a mezzo dell'assegno circolare poi rilevatosi contraffatto, né del danno effettivamente patito;

- ha rappresentato che il titolo in controversia reca la firma della banca emittente e, per quanto concerne il talloncino copia cliente, quest'ultimo, come noto, non è un dato acquisibile dalla Banca in sede di negoziazione dell'assegno, ma rimane nella disponibilità del richiedente.
- con riferimento alla richiesta documentale di controparte, ha affermato che la banca convenuta non ha concorso in alcun modo nell'impossibilità di identificare il portatore del titolo, essendo semmai vero il contrario, dal momento che è proprio il ricorrente a non aver identificato preliminarmente la propria controparte commerciale.

La parte ricorrente domanda all'ABF di "condannare" la banca convenuta al pagamento del valore facciale dell'assegno risultato contraffatto, pari ad € 37.500,00, nonché al rimborso delle spese per l'assistenza tecnica, pari ad € 500,00, oltre oneri ed accessori di legge. Domanda inoltre copia di tutta la documentazione in possesso della banca e delle riprese video relative all'operazione di negoziazione dell'assegno circolare per cui è controversia.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

## DIRITTO

La parte ricorrente contesta il comportamento dell'intermediario resistente, intervenuto nella vicenda in qualità di banca negoziatrice di un assegno circolare dell'importo di € 37.500,00, presentato per l'incasso dall'odierno ricorrente e successivamente rivelatosi contraffatto, chiedendo il rimborso della somma portata dall'assegno in questione e delle spese di assistenza legale, oltre alla consegna di copia di tutta la documentazione in possesso della banca e delle riprese video relative all'operazione di negoziazione.

Il ricorrente, in particolare, contesta la negligenza dell'intermediario, il quale avrebbe ingenerato il legittimo affidamento dell'istante stesso, contattando per telefono la filiale della Banca emittente l'assegno e confermandogli la "bontà" dello stesso. A tal proposito, parte istante ha depositato in atti la ricevuta di versamento dell'assegno in parola effettuato il 14/07/2022. L'intermediario ha riferito di aver appreso solo in data 15/07/2022 che l'assegno suindicato non poteva essere negoziato in quanto contraffatto.

La banca nega di aver rilasciato il bene emissione dell'assegno per cui è controversia. Tuttavia, in sede di riscontro al reclamo, parte resistente precisava che *"Con riferimento poi alla richiesta formulata espressamente da parte del signor [ricorrente] di contattare la Banca emittente per chiedere il bene emissione, il [Direttore] al solo fine di fornire assistenza al cliente, pur non potendo assicurare allo stesso il buon fine dell'operazione, ha telefonato al numero telefonico istituzionale presente sul sito della Banca emittente stessa e riceveva conferma del bene emissione"*. Il ricorrente ha inoltre prodotto evidenza dei messaggi whatsapp scambiati con il Direttore della filiale di riferimento, da cui risulta che il Direttore dapprima forniva indicazioni sulla tempistica di accredito della somma portata dal titolo e, a distanza di qualche ora, lo invitava a contattarlo immediatamente in quanto l'assegno risultava contraffatto.

Dagli elementi emersi in sede d'istruttoria il Collegio ritiene plausibile l'esistenza di un bene emesso a valere sull'assegno circolare per cui è controversia, rilasciato dalla banca negoziatrice resistente sulla scorta di una mera telefonata al numero telefonico istituzionale della banca emittente. La banca negoziatrice non può al riguardo considerarsi esente da responsabilità nei confronti del cliente affermando di aver operato con il solo fine di fornirgli assistenza. In proposito il Collegio richiama infatti quanto statuito dal



Collegio di coordinamento con decisione n. 20978/2020, a mente della quale: «Senonché, al di là di ogni valutazione del grado di diligenza esigibile dalla banca negoziatrice nella verifica di difformità riguardanti gli aspetti esteriori del titolo nella vigenza della procedura CIT, appare incontestabile e assorbente nel caso di specie la responsabilità della banca negoziatrice per avere rilasciato al ricorrente la conferma di bene emissione, verificata attraverso una semplice telefonata a quella che riteneva essere la filiale della banca emittente (la resistente si è limitata a riferire nelle proprie difese di averne reperito il numero sul sito ufficiale dell'intermediario B)».

Il cliente contesta inoltre la presenza di indizi di irregolarità dell'assegno rilevabili *ictu oculi*. In particolare, il titolo prodotto in copia dalla convenuta non recherebbe la firma della banca emittente e non risulterebbe presente neppure il talloncino copia cliente. Parte resistente nelle controdeduzioni ha contestato quanto affermato dalla controparte, dichiarando che il titolo "a vista era integro e comprensivo del talloncino copia cliente".

Dal confronto tra la copia dell'assegno in contestazione e il prototipo di assegno circolare di cui alla Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016 - che ha disposto che "a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno quindi obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo" - emergono alcune incongruenze, ossia: la mancata centratura del codice Data matrix; sul titolo in controversia sono riportate le diciture "decine di migliaia di euro" e "migliaia di euro" in luogo di "centinaia di migliaia" e "decine di migliaia" e sono presenti linee in calce allo spazio destinato all'indicazione del "beneficiario" e dell'"importo in lettere", che invece non sono previste nel prototipo ABI.

Le risultanze istruttorie inducono il Collegio a ritenere che la banca negoziatrice sia incorsa in una condotta gravemente colposa in sede di negoziazione dell'assegno e non conforme alla diligenza professionale richiesta al buon banchiere, avendo ingenerato nel cliente, con le proprie informazioni inesatte, un legittimo affidamento circa la genuinità del titolo.

L'intermediario contesta inoltre la condotta particolarmente incauta del cliente, che rileva ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c.; in particolare sostiene che il cliente non abbia effettuato i dovuti controlli sull'identità del potenziale acquirente e abbia consegnato l'orologio in assenza di qualsivoglia assicurazione sul buon esito del pagamento prima di avere certezza dell'accredito dell'importo dell'assegno. In proposito, il Collegio è dell'avviso - in linea con quanto statuito dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 20978/2020 - che, nel caso di specie, non possa configurarsi responsabilità concorrente del cliente per avere consegnato l'orologio a uno sconosciuto contattato via internet senza attendere l'accredito effettivo dell'assegno, «dato che la consegna del bene avvenne solo a seguito della dichiarazione di bene emissione da parte della banca negoziatrice, con la quale intratteneva il rapporto contrattuale e alla quale, per le modalità di svolgimento della vicenda, sarebbe semmai spettato di identificare il terzo, dovendo altrimenti svuotarsi del tutto il valore che l'ordinamento attribuisce negli scambi tra i privati al rilascio degli assegni circolari come mezzi di pagamento di massima affidabilità, a fronte del generale principio di contestualità nella esecuzione delle prestazioni contrattuali sinallagmatiche».

Per quel che concerne la quantificazione del danno, le parti hanno affermato che l'assegno circolare per cui è controversia veniva presentato alla banca negoziatrice - odierna convenuta - dal sedicente acquirente, il sig. M.F., in data 14/07/2022, nell'ambito della vendita di un orologio di lusso da parte del ricorrente. La banca eccepisce l'assenza di prova documentale sulla consegna del bene oggetto di vendita e, conseguentemente, sul danno sofferto dal ricorrente. D'altro canto, quest'ultimo produce la denuncia all'autorità giudiziaria, dove è descritto il bene compravenduto e indicato il nominativo del terzo e l'utenza telefonica dello stesso. Il Collegio, in assenza di elementi contrastanti, ritiene doversi fare affidamento alla denuncia per la ricostruzione in fatto e la prova del



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

danno, vista la rilevanza di tale documento per la pubblica fede e la correlata responsabilità assunta dal denunciante.

Ciò posto, aderendo al principio enunciato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 20978/2020, il Collegio ritiene che la domanda di pagamento di somma pari al valore facciale dell'assegno per cui è controversia debba essere accolta, dato che «il comportamento colposo della banca ha concausato civilisticamente la produzione del danno (comprensivo del lucro cessante) derivante dalla truffa ordita dal terzo acquirente, pari appunto al prezzo contrattuale del bene ceduto».

Non sono invece meritevoli di accoglimento le ulteriori richieste avanzate dal ricorrente: con riguardo all'accesso alla documentazione della banca e alle riprese di video sorveglianza, in quanto trattasi di elementi irrilevanti ai fini della decisione; circa la rifusione delle spese legali, in quanto né vi è prova dei relativi costi sostenuti dal ricorrente, né è stata esposta fattura di onorari la cui congruità possa essere valutata dal Collegio sulla base dei parametri di tariffa vigenti (in questo senso anche Collegio di Torino, decisione n. 10861/2021).

### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 37.500,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA